



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. ~~34607~~ 216/11/2011 del 09-11-2011 / Pos. Coll. e Coord. n. 2

Palermo 09 NOV. 2011

Oggetto: Personale. Dirigente regionale. Riconoscimento servizi pregressi. Parere n. 116/2004.  
Richiesta di approfondimento.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA  
Dipartimento Funzione Pubblica  
Prot. 2011. 0164002 - 14/11/2011 10:40  
MME PRESIDENZA - UFFICIO LE

ASS. REGIONALE AUTONOMIE  
LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA

14 NOV. 2011

PROTOCOLLO GENERALE  
N. 164002

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE  
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA.  
Dipartimento della Funzione pubblica e del personale.  
(Rif. nota Serv. 1 dell'11-8-2011, n. 9483)

PALERMO

1 - Con la nota in riferimento, codesto Dipartimento chiede il riesame dal parere n. 116/2004, reso dallo scrivente in ordine all'applicazione dell'articolo 11 della l.r. n. 11/1988 nei confronti di un dirigente regionale che, vincitore di un concorso pubblico per un posto di "dirigente tecnico" secondo l'ordinamento anteriore alla l.r. n. 10/2000, aveva preso servizio ben sei anni dopo, per cause imputabili all'Amministrazione, nella qualifica di dirigente di terza fascia.

Viene osservato come il precedente parere, nel rispondere al quesito posto dal Dipartimento Bilancio e Tesoro sulla spettanza o meno del beneficio, non abbia considerato la particolarità della fattispecie caratterizzata dalla notevole differenza fra inquadramento giuridico ed effettiva assunzione.

L'interessato, infatti, sebbene inquadrato giuridicamente dal dicembre 1997 ha preso servizio sei anni dopo con la qualifica di dirigente di terza fascia introdotta dalla sopravvenuta l.r. n. 10/2000.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced. Avv. Paolo Chiapparronei tel 091.7074833 - e.mail: paolo.chiapparronei@regione.sicilia.it


Tale circostanza, ha determinato che i colleghi assunti nel 1997 con la qualifica prevista dal bando di concorso ( “dirigente tecnico”, di cui alla l.r. n. 7/1971 e successive modifiche) hanno ottenuto il riconoscimento intero dei servizi prestati in carriera o qualifica corrispondente mentre il dipendente in argomento ha potuto avanzare l’istanza di ricongiungimento soltanto quando in possesso della qualifica di “dirigente di terza fascia” .

2. Il precedente parere dello scrivente è basato sul presupposto che il dipendente in questione è stato inquadrato come dirigente di terza fascia “con decorrenza giuridica della nomina all’11/12/1997 “ (cfr. pag. 2, punto 2). Tale circostanza, a ben vedere, non è esatta per la ragione che la terza fascia dirigenziale è stata introdotta successivamente al 1997 e precisamente dall’art. 6, comma 1, della l.r. n. 10/2000.

Ed in effetti, come viene riferito, il dipendente, come per gli altri colleghi assunti in esito alla stessa procedura selettiva all’11/12/1997, ha avuto attribuita seppur ai soli fini giuridici, la qualifica di “dirigente tecnico” di cui al precedente ordinamento mentre quella di dirigente di terza fascia è stata individuata come spettante al momento della concreta assunzione per effetto della sopravvenuta legge n. 10/2000.


Il fatto che la concreta instaurazione del rapporto di lavoro sia intervenuta con ritardo non può risolversi in danno del dirigente <sup>1</sup> per cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 11 della l. r. n. 11/1988, sembra corretto considerare, nella particolarità del caso in esame, che la domanda di riconoscimento dei servizi, pur presentata nel 2003, debba intendersi proposta nella qualifica di “dirigente tecnico” considerato che fra tale posizione e quella di dirigente di terza fascia si configura una “continuità” per effetto della disposizione transitoria di cui al citato art. 6 della l.r. n. 10/2000. Peraltro, il riferimento contenuto nell’art. 11 della l.r. n. 11/1988 alla “qualifica posseduta alla data della domanda” per l’individuazione della sua corrispondenza o meno con quella relativa al servizio oggetto della richiesta di riconoscimento, appare finalizzato a consentire l’ottenimento del beneficio una sola volta nella carriera; condizione, questa, che nella fattispecie verrebbe rispettata.

Avv. Paolo Chiapparrone



L'AVVOCATO GENERALE

Cons. Romeo Palma



<sup>1</sup> Sul diritto al risarcimento dei danni da parte del dipendente in caso di ritardo nell’assunzione a seguito di concorso pubblico, cfr. Cass. civ., sez. lav., 20-01-2009, n. 1399.





**Ufficio legislativo e legale**

Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)  
90100 - Palermo - Tf. 091 6964806

Pos. 1

Prot. N. 116.11.04

**Oggetto: Art.11 l.r. 11/88.Dirigente III fascia.Riconoscimento servizi.**

Allegati n.....

**ASSESSORATO REGIONALE  
BILANCIO E FINANZE**

**Dipartimento Bilancio e Tesoro**

**U.O.B. Trattamento giuridico del Personale in Servizio ed in quiescenza.  
Contenzioso.**

**Palermo**

**E.P.C. PRESIDENZA REGIONE**

**Dipartimento del Personale e dei Servizi Generali, di Quiescenza,  
Previdenza ed Assistenza del Personale.**

**Servizio Gestione Giuridica del Personale**

**PALERMO**

M  
e  
n  
u

1. Con la nota n. 14026 del 21 maggio 2004 codesto Dipartimento pone un quesito relativo al riconoscimento dei servizi pregressi di un dirigente assunto come 7° livello del ruolo tecnico delle finanze.

Rappresenta codesto Dipartimento che la dipendente è stata nominata con DDG N. 3649 del 15/10/2003 nella qualifica di dirigente tecnico con decorrenza giuridica 11/12/1997, ed ha assunto effettivo servizio in data 3/11/2003.

Il 10/11/2003 la dipendente in questione ha chiesto il riconoscimento dei servizi pregressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r. 11/88 che stabilisce che i riconoscimenti siano effettuati al 100% o al 60% a seconda se prestati o meno nella qualifica corrispondente a quella posseduta alla data della domanda.

Riferisce ancora codesto Dipartimento che con direttiva n. 10867/03 il Dipartimento del Personale ha ritenuto che i servizi prestati presso altra amministrazione ancorché in 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> qualifica sono ammissibili solo al 60% , in quanto non corrispondenti all'area della dirigenza regionale ai sensi della l.r. 10/2000.

Ciò premesso si chiede" *se nel caso di specie si possa procedere alla valutazione dei servizi prestati tenendo conto della decorrenza giuridica, applicando anche i benefici di cui all'art. 3 del DPR 25/99, o se, viceversa si debbano valutare al 100% solo i servizi svolti come dirigente presso la USL atteso peraltro che la norma stabilisce che il riconoscimento dei servizi debba operare dalla data di presentazione dell'istanza ( 10/11/2003) successiva alla l.r. 10/2000".*

2. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.

L'art. 11 della l.r. 15.06.1988, n. 11 al comma 1 dispone: " *I servizi comunque resi dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, sia alla stessa Amministrazione regionale che ad altri enti o amministrazioni pubbliche, sono valutati, a domanda degli interessati, ai fini della progressione giuridica ed economica nella misura del 100 per cento, se prestati in qualifiche o carriere corrispondenti o superiori alla qualifica posseduta alla data della domanda, e nella misura del 60 per cento, se prestati in qualifiche o carriere immediatamente inferiori".*

Com'è noto, la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 ha ridisegnato l'organizzazione amministrativa degli uffici dell'Amministrazione regionale, dettando altresì norme sulla dirigenza e sui rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione (cfr. art.1, primo comma).

Sempre nella prima applicazione della presente legge è altresì istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima

Ora, nel caso in esame la dipendente in questione, inquadrata come dirigente di terza fascia con decorrenza giuridica della nomina all' 11/12/997, ha presentato richiesta di riconoscimento di servizi pregressi in data 10/11/2003, così come rilevato in premessa.

Ciò posto, i servizi prestati dalla stessa riconducibili alla carriera direttiva o prestati in ottava o nona qualifica funzionale devono essere valutati nella misura del 60%..

In questo senso si concorda con quanto previsto nella nota del Dipartimento del personale citata in premessa secondo cui i servizi ( ancorché in ottava o nona qualifica funzionale) sono valutati nella misura del 60% " in quanto sono da considerare servizi prestati in qualifica o carriera immediatamente inferiore a quella posseduta alla data di presentazione della domanda" .

Diversamente nelle ipotesi in cui il servizio pregresso della dipendente sia stato reso in posizione dirigenziale, in quanto corrispondente alla qualifica posseduta dalla dipendente al momento della presentazione della istanza, deve essere valutato nella misura del 100%.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

Il presente parere viene esteso per conoscenza anche al Dipartimento Regionale del Personale e dei Servizi Generali - cui risulta istituzionalmente ascritta la materia dello "stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale"- per una opportuna conoscenza, nonché per consentire di esprimere le proprie considerazioni al riguardo, alla cui luce quest'Ufficio si riserva ulteriori approfondimenti.

3. A termini dell'art.15, comma 2, del " *Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale*", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.

Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.

---

**Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale -**

*Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di ricerca anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.*

*All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.*

---

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane  
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale

---